

o no bisogno di cavalli per eseguire i trasporti. (*ilarità prolungata*)

MICHELINI. Allo spiritoso scherzo dell'onorevole Paolo Farina rispondo che il progetto di legge vuole imporre una tassa sulle carrozze, sia che esse vadano, sia che esse stiano nelle loro rimesse, e non si parla punto nè di carrozze che vadano, nè di carrozze che stiano. (*ilarità generale*)

Se reggesse la obbiezione dell'onorevole Farina, non si avrebbe dovuto parlare di cavalli nel progetto di legge votato l'anno scorso, perchè in esso si parlava di vetture. Non sono dunque incompatibili queste due basi.

PESCATORE. Signori, l'anno scorso la Camera ha votato una legge colla quale si tassavano i cavalli di uso misto, poi si tassavano i cavalli di lusso, quindi si tassavano ancora le vetture di uso misto, poi quelle di lusso.

Ora, il ministro ha presentato una legge colla quale si verrebbe a mettere un'imposta sulle vetture, ma nessuna legge ha proposto per colpire i cavalli. Io ritengo i principii già altra volta votati dalla Camera, e propongo di tassare almeno i cavalli di lusso. Si trova ridicola questa proposta già stata altra volta dalla Camera votata; io porto maggior rispetto al Parlamento.

PRESIDENTE. Metterò ai voti in massima la proposta Pescatore per l'aumento della tassa in proporzione dei cavalli.

(Non è approvata.)

« Art. 16. Non si comprendono nel novero dei famigli:

« 1° I giornalieri e servi di campagna, gli operai esclusivamente impiegati nei lavori dell'industria e del commercio, e coloro che nella giornata prestano i loro servizi a più persone o famiglie non conviventi nello stesso alloggio;

« 2° I segretari, gli agenti dei privati, i commessi, i fattorini di negozio, i quali restano soggetti in proprio alla tassa personale, salvo il disposto dall'articolo 18;

« 3° I trabanti ed i soldati di confidenza che adempiono accessoriamente l'ufficio di camerieri presso gli ufficiali del corpo o reggimento cui appartengono;

« 4° I vetturali, sorveglianti e cocchieri di diligenze, celerifere, velociferi, omnibus e di altre vetture pubbliche, di piazza o da nolo;

« 5° I famigli al servizio delle amministrazioni dello Stato, delle divisioni, provincie e comunità, degli istituti pubblici di educazione ed istruzione, di carità e beneficenza, contemplati nel numero 3 dell'articolo 10. »

Procederemo alla votazione dei singoli numeri che compongono questo articolo.

Leggo il numero 1, e lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Leggo il numero 2, e lo pongo ai voti.

(È approvato.)

COSSATO. Domando la parola sul numero 3.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSSATO. Io intendo di proporre una lieve modificazione.

Faccio osservare che vi sono ufficiali senza truppa i quali però tengono a loro disposizione soldati che adempiono accessoriamente l'ufficio di camerieri. Ciò posto, se in questo numero si parla soltanto dei soldati che servono gli ufficiali del corpo o reggimento a cui appartengono, ne verrebbe che non sarebbero in esso compresi quei tali che prestano servizio presso gli ufficiali che non sono col corpo.

Per conseguenza, invece della dizione contenuta nel progetto di legge, proporrei che si ammettesse la seguente: presso gli ufficiali dei corpi dell'esercito.

In tal guisa sarebbero compresi gli uni e gli altri.

PRESIDENTE. La Commissione aderisce a questa variazione?

TORELLI, relatore. Aderisce.

PINELLI. Io desidererei di sapere se questi ufficiali pagano il servizio a tali ordinanze, perchè i soldati che servono ufficiali che appartengono a qualche corpo ricevono una retribuzione, e pagano, per farsi surrogare nel servizio, alla massa dei corpi cui appartengono, ed è perciò forse che si è messo questo compenso; quelli però che non pagano potrebbero andare sottoposti alla tassa.

COSSATO. Io so di alcuni di questi soldati che servono ufficiali i quali non appartengono al loro corpo che vengono corrisposti con una paga di un tanto al mese, la quale essi versano nella cassa del corpo in compenso del servizio da loro dovuto al corpo medesimo.

PRESIDENTE. Il deputato Pinelli si oppone egli all'emendamento proposto dal deputato Cossato?

PINELLI. Io mi oppongo al detto emendamento solamente nel caso che i servizi prestati da questi soldati non siano pagati, e che l'ammontare di questa paga non vada a beneficio del corpo a cui questi soldati appartengono.

RICCI GIUSEPPE. Fra gli ufficiali i quali possono valersi del servizio dei soldati annovi anche quelli del corpo dello stato maggiore, i quali d'etro recente determinazione vengono serviti da soldati del corpo di provianda.

Per questi servizi si paga una retribuzione ai corpi stessi, la quale è impiegata nello stesso modo in cui è impiegata per i soldati di confidenza dei reggimenti degli altri corpi.

PRESIDENTE. Metterò adunque prima di tutto ai voti l'emendamento proposto dal deputato Cossato.

(È adottato.)

Metterò ai voti il numero 3, così concepito:

« I trabanti ed i soldati di confidenza che adempiono accessoriamente l'ufficio di camerieri presso gli ufficiali dei corpi dell'esercito. »

(La Camera approva.)

« N° 4. I vetturali, sorveglianti e cocchieri di diligenze, celerifere, velociferi, omnibus e di altre vetture pubbliche, di piazza o da nolo. »

(La Camera approva.)

« N° 5. I famigli al servizio delle amministrazioni dello Stato, delle divisioni, provincie e comunità, degli istituti pubblici di educazione ed istruzione, di carità e beneficenza, contemplati nel numero 3 dell'articolo 10. »

A questo numero il deputato Astengo propone un emendamento così concepito:

« I famigli al servizio delle amministrazioni dello Stato, delle divisioni, provincie e comunità, degli istituti e case di educazione, di carità e beneficenza, contemplate nei numeri 3, 4 e 5 dell'articolo 10. »

TORELLI, relatore. La Commissione accetta quest'emendamento, che non è che la conseguenza dell'agevolezza già fatta alle case di educazione private.

PRESIDENTE. Allora se niuno si oppone, s'intenderà così formulato l'articolo e lo metterò ai voti.

(La Camera approva.)

Metterò ai voti l'intero articolo 16.

SIOTTO-PINTOR. Chiedo facoltà di parlare.

Desidero che la Commissione spieghi se sono compresi i precettori, i mastri di casa, le balie, perchè, secondo l'articolo, sono compresi nel novero dei famigli tutti coloro che prestano un servizio permanente, regolare, sotto qualunque denominazione. (*Rumori di dissenso*)